



CITTÀ DI TREIA

Provincia di Macerata

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE PER INCENTIVARE LE ATTIVITÀ NEL CENTRO STORICO ANNO 2021

Art. 1 - PREMESSE

L'Amministrazione comunale, in esecuzione dei seguenti atti amministrativi: deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 26/05/2021 e determinazione del Segretario Comunale n. 13/379 del 27/05/2021, tramite l'erogazione di apposito contributo per la locazione, intende favorire e sostenere l'insediamento nel centro storico del capoluogo delle attività commerciali.

In tal modo viene perseguito lo scopo di attrarre nel centro storico nuove imprese capaci di incentivare il rilancio commerciale e turistico del cuore della città.

Art. 2 - FINALITÀ DEL BANDO

L'obiettivo del bando è quello di sostenere lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto commerciale ed artigianale cittadino attraverso l'erogazione di contributi economici che vadano a sostenere ed integrare il canone di affitto che grava su imprese che si insediano nel centro storico. L'intento è quello di avviare un'inversione di tendenza che veda rivitalizzarsi il centro storico cittadino, in maniera da ingenerare un meccanismo di causa-effetto che parta dalla presenza di nuove attività in grado di attrarre un maggior numero di presenze e che siano da stimolo ad altri imprenditori in grado di proporre ulteriori iniziative economiche.

Art. 3 - FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I fondi per l'erogazione dei contributi verranno reperiti nell'ambito della dotazione finanziaria prevista in ogni annualità del bilancio dell'esercizio 2021/2023 per incentivare il rilancio del centro storico. Il contributo verrà riconosciuto per 3 anni a partire dalla data di ammissione al beneficio.

Art. 4 - OGGETTO DEL BANDO

Per mezzo del presente bando il Comune di Treia eroga contributi ad aziende che intendono prendere in locazione immobili in centro storico al fine di aprire nuovi esercizi ed attività, punti vendita o nuove sedi operative. Il contributo sarà assegnato anche in caso di sub ingresso in attività già in precedenza avviate. Inoltre, lo stesso, potrà essere assegnato anche in caso di delocalizzazione di attività esistenti. Il contributo in oggetto è riferito a n. 3 annualità.

Per sede operativa è da intendersi il luogo dove si svolge l'attività prevalente dell'impresa ad esclusione, quindi, di magazzini e/o di locali in cui non è prevista la regolare presenza dei titolari o del personale dell'impresa.

Per centro storico si fa riferimento a quello definito dalla deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n. 111 del 12/03/2002 e successiva variante parziale approvata con D.C.C. n. 61 del 29/12/2017, D.C.C. n. 25 del 29/05/2018 e D.C.S. con poteri di Consiglio n. 18 del 09/04/2019, piano regolatore adeguato al P.P.A.R., di cui viene allegata apposita rappresentazione grafica (Allegato n. 1).

Art. 5 - BENEFICIARI

Possono presentare istanza di accesso al presente bando tutti gli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che intendono avviare una nuova attività economica o subentrare ad una già esistente nei settori del commercio al dettaglio, dell'artigianato, dei servizi, della ristorazione e dei pubblici esercizi in genere, all'interno del centro storico cittadino.

Le imprese ammesse a partecipare devono aver sottoscritto un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad un locale situato all'interno del centro storico.

Le imprese potranno essere costituite in forma di ditte individuali, di società di persone, di società di capitali e di cooperative sociali, iscritte nell'apposito registro riservato a tali soggetti.

Non possono essere ammesse ai contributi le imprese:

1. che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. i cui titolari, soci o amministratori abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente (D.Lgs. 159/2011);

Art. 6 - REQUISITI

I soggetti richiedenti il contributo devono, al momento dell'ammissione ai finanziamenti (pena l'esclusione automatica dalla graduatoria):

- essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali se dovuti (DURC) e con le disposizioni contenute nel vigente Regolamento delle entrate così come modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 06/02/2020;
- essere in possesso dei requisiti (morali/professionali) previsti per l'esercizio della specifica attività di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico del commercio".

Art. 7 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Saranno ammesse a contributo le attività di aziende già costituite, alla data del presente bando, operanti nei settori del commercio al dettaglio, dell'artigianato, dei servizi, della ristorazione e dei pubblici esercizi in genere, all'interno del centro storico cittadino.

L'agevolazione è destinata a tutte le nuove iniziative imprenditoriali intraprese, avviate o delocalizzate dal 01/01/2021 al 31/12/2021 all'interno del centro storico del Comune di Treia, sia in caso di inizio di nuova attività sia in caso di subingresso in attività in precedenza avviate, compreso l'affitto di azienda o compravendita di azienda, come risultanti al Registro delle imprese di Macerata.

Ai fini dell'ammissione al presente bando, è richiesto il possesso di regolare contratto di locazione stipulato ad uso non abitativo (commerciale, industriale, artigianale, deposito, ecc.) e con una durata conforme a quanto previsto dall'art. 27 della legge 392/1978, regolarmente registrato ai fini fiscali.

In caso di subingresso in attività già avviate, è richiesto il possesso di un contratto di locazione sempre ad uso non abitativo, come sopra specificato, già in essere, regolarmente registrato ed il cui subingresso dovrà risultare nel contratto di compravendita o affitto di azienda.

Si precisa che il locale oggetto della locazione dovrà avere i requisiti urbanistici e autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività prescritta nel codice ATECO di pertinenza.

Non potranno essere ammesse al presente bando domande relative a contratti di locazione aventi per oggetto locali di proprietà del Comune.

Art. 8 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ESCLUSE

Sono escluse dai benefici di cui al presente avviso pubblico le imprese che operano, anche solo parzialmente nelle seguenti attività economiche:

- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d'artificio, articoli per adulti, sigarette elettroniche;
- attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di prodotti del settore alimentare e non alimentare;
- call center;
- sale giochi e sale scommesse;
- attività di massaggi non disciplinata dalla legge 1/1990;
- attività finanziarie e di intermediazione mobiliare e immobiliare;
- compro oro, argento e attività similari;
- tabacchi e farmacie;
- agenzie interinali, ambulatori medici, associazioni, patronati, circoli;
- strutture ricettive;
- banche, assicurazioni, finanziarie;
- imprese artigiane che svolgono attività che possono costituire molestia o pregiudizio per la salute pubblica determinando possibile inquinamento acustico o atmosferico (esempio: carpenterie, carrozzerie, tipografie con rotative, altro);
- attività agricole;
- articoli, prodotti e servizi per soli adulti (sexy-shop, ecc...).

Art. 9 – MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E LIMITI

Ai soggetti ammessi potrà essere erogato un contributo pari al 50% del canone annuo corrisposto per la locazione di immobili in centro storico per tre annualità dalla data di ammissione al beneficio, nei limiti delle risorse specifiche stanziare, di cui all'art. 3 del presente bando. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, i singoli contributi spettanti saranno proporzionalmente rideterminati.

L'agevolazione concessa non potrà, comunque, mai superare il limite massimo di € 500,00 mensili (massimo contributo concedibile pari ad € 6.000,00 su base annua).

Tali valori si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie ed ogni altra imposta.

Art. 10 – FASE ISTRUTTORIA E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Una Commissione appositamente nominata dal Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle domande pervenute per valutare le richieste ammissibili.

È facoltà dell'Ente, in caso di necessità, eseguire istruttorie integrative ritenute necessarie ai fini della decisione.

Con apposita determinazione verrà stabilito l'importo assegnato a ciascun beneficiario quantificato in misura proporzionale in relazione alle domande giudicate ammissibili nei limiti dei fondi stanziati.

Art. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, Allegato n. 2 al presente bando e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente.

Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

1. fotocopia del contratto di affitto con evidenziati gli estremi di registrazione dello stesso;
2. quietanza di pagamento delle ricevute o fatture dei canoni di locazione corrisposti negli ultimi tre mesi, qualora ne ricorra la fattispecie;
3. contratto di compravendita o affitto di azienda, in caso di sub ingresso in attività già avviate.

Art. 12 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il plico contenente i documenti di cui al punto 11 dovrà essere inviato con pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.treia.mc.it o con raccomandata a mezzo del Servizio Postale o mediante Agenzia autorizzata o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Treia, sito in Corso Italia Libera, n. 16, piano terra, e dovrà pervenire a pena di esclusione **entro e non oltre le ore 13:00 del 31/12/2021**.

Art. 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E OBBLIGO DEI BENEFICIARI

Il contributo verrà liquidato con cadenza annuale e verrà riconosciuto sui canoni maturati a partire dall'ammissione al beneficio per i contratti registrati con data precedente.

Ai fini dell'erogazione del contributo, sarà necessario:

- presentare le ricevute di pagamento del canone relative all'anno di competenza opportunamente quietanzate;
- essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali se dovuti (DURC);
- non risultare debitore a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Treia.

Art. 14 – ISPEZIONI, VERIFICHE, REVOCHE E DECADENZA DEI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi debbono impegnarsi a consentire che i competenti uffici comunali effettuino ispezioni e verifiche tese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'agevolazione.

Le predette verifiche potranno anche essere effettuate a campione tra gli assegnatari del contributo. Il Comune di Treia, in via di autotutela, e nelle forme che la normativa vigente consente, anche mediante procedimento di ripetizione di indebito con spese poste a carico del beneficiario, dà corso alla immediata sospensione del procedimento di concessione delle diverse forme di sostegno nei seguenti casi:

1. accertata carenza di presupposti legittimanti la concessione del beneficio;
2. cessazione anticipata dell'attività o trasferimento della sede operativa al di fuori del centro storico durante i 3 anni di concessione del beneficio;
3. cambio di destinazione d'uso degli immobili oggetto dell'attività rispetto alla quale è stato concesso il contributo stesso.

Art. 15 - AIUTI IN REGIME “DE MINIMIS”

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario “*de minimis*”, così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L.352). L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà, quindi, dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente dovrà verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Art. 16 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I dati forniti dai richiedenti al Comune di Treia saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di formazione della graduatoria e della eventuale successiva erogazione del contributo. Tali dati saranno trattati - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e potranno essere comunicati al personale interno all'amministrazione interessata dal procedimento.

Si rimanda, per maggiori dettagli, all'informativa sulla "privacy", resa in allegato al presente bando in adempimento agli obblighi imposti dalla normativa citata.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale (tel. 0733/218702, e-mail segretario@comune.treia.mc.it).

Il presente bando è disponibile, insieme agli allegati, sul sito internet www.comune.treia.mc.it.

Treia, 4 giugno 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabiola Caprari